



Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802;



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 781

Prot. n. _____ del 25/09/2026

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA NILDE JOTTI E VIALE ALDO MORO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI DAL 28/09/2026 AL 28/10/2026

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dall'architetto Maria Sapone in qualità di tecnico incaricato P.E.C. msapone@oappc-rc.it; acquisita da questo ufficio con Prot. 18/09/2026.0235504.E con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza per modifiche alla circolazione in viale Aldo Moro e via Nilde Jotti dal 28/09/2026 per giorni 30 (trenta) per lavori di manutenzione balconi;

Vista l'autorizzazione SUAP Prot. 09/09/2026.0234734.U del comune di Reggio Calabria;

Vista la planimetria allegata, la relazione tecnica e la documentazione fotografica allegati e a firma del D.L. Arch. Maria Sapone;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dalle ore 06:00 del 28/09/2026 alle ore 18:00 del 28/10/2026

in via via Nilde Jotti, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Aldo Moro e il civico 4

in viale Aldo Moro – corsia lato mare, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nilde Jotti e il civico 116

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coattiva o forzata eccetto stalli riservati alle persone con disabilità;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di minimo 3,50 m;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori Impresa Edile "Sapone Andrea s.r.l." P.E.C.: paolo.vasques@widipec.it;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente, dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da muovere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 25/09/2026

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

